

La circolare dell'Istruzione non tiene conto delle novità della legge di Stabilità

Pensioni, ecco le penalizzazioni

Ogni anno di anticipo rispetto ai 62 fa perdere un punto

Pagina a cura

DI NICOLA MONDELLI

Con la pubblicazione del decreto ministeriale n. 1058 e della circolare prot. n. 2855, recanti entrambi la data del 23 dicembre 2013, si è messa ufficialmente in movimento la macchina amministrativa che può consentire, a chi lo desidera e ne possiede i requisiti, di accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

Le indicazioni operative contenute nei due documenti ministeriali non si discostano sostanzialmente da quelle fornite lo scorso anno se non nell'indicazione del termine di scadenza per la presentazione delle relative domande fissato, come anticipato da *ItaliaOggi*, al 7 febbraio anziché al 25 gennaio per i docenti e il personale Ata e al 28 febbraio per i dirigenti scolastici e nell'esplicito richiamo alle modifiche apportate alla normativa sulle possibili penalizzazioni del trattamento pensionistico previste dalla riforma Fornero (art. 24, comma 10, del decreto legge 201/2011).

Occorre tuttavia sottolineare che la normativa in vigore in materia di penalizzazioni, richiamata nella circolare, va completata con la disposizione contenuta nel comma 493 dell'art. 1 della legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, disposizione non presente nella circolare ministeriale.

La nuova normativa sulle penalizzazioni.

Ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il predetto art. 24, comma 10 e successive modifiche e integrazioni, al personale della scuola che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2014, potendo fare valere una anzianità contributiva di 42 anni e sei mesi, se uomo o di 41 anni e sei mesi, se donna e

una età anagrafica inferiore a 62 anni, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate precedentemente il 1° gennaio 2012, sarà applicata una riduzione. Tale riduzione sarà pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e di due punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due.

Per effetto di quanto dispone il l'art. 6, comma 2-quater del decreto legge n. 216/2011, come integrato dall'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 125/2013 e dall'art. 1, comma

493 della legge di stabilità 27 dicembre 2013, n. 147, le predette riduzioni percentuali non saranno applicate limitatamente ai soggetti la cui anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione di effettivo lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e di paternità, nonché per i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104/1992 per prestare assistenza ai parenti disabili in stato di gravità.

Istanza di cessazione dal servizio e di accesso alla pensione.

L'istanza di cessazione dal servizio e quella di ac-

cesso alla pensione restano distinte e separate

La circolare ministeriale del 23 dicembre 2013 ribadisce infatti che le domande di cessazione dal servizio e le revoke delle stesse devono essere presentate, entro il 7 febbraio 2014, esclusivamente utilizzando la procedura web POLIS «istanze on line». Al solo personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.

La domanda di pensione, da inoltrare preferibilmente dopo il 7 marzo (n.d.r), va inviata direttamente all'Inps - entro i termini che saranno indicati dall'ente di previdenza, utilizzando esclusivamente una delle seguenti modalità:

- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'ente previdenziale, previa registrazione:

- presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n.803164);

- presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

3. Continua

— © Riproduzione riservata — ■

Chi può fare domanda

La domanda di cessazione dal servizio, ai fini del trattamento pensionistico con effetto dal 1° settembre 2014, può essere presentata dai dirigenti scolastici, dai docenti e dal personale Ata che, senza arrotondamento, possono fare valere i seguenti

requisiti:

- essere in possesso alla data del 31 dicembre 2011, se donna, 61 anni di età unitamente a 20 anni di contribuzione (ex pensione di vecchiaia); uomo e donna con 60 anni di età e 36 anni di contribuzione, oppure 61 anni di età e 35 di contribuzione ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, 40 anni di contribuzione (ex pensione di anzianità);
- essere in possesso alla data del 31 dicembre 2014 di una anzianità contributiva di 42 anni e sei mesi, se uomo, e di 41 e sei mesi, se donna di anzianità contributiva (pensione anticipata);
- esclusivamente le donne che alla data del 31 dicembre 2013 potevano fare valere 57 anni e tre mesi di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva e contemporanea opzione per il sistema di calcolo contributivo.

La domanda di cessazione dal servizio può essere presentata anche dai docenti e dal personale Ata, ad eccezione dei Dsga che, potendo fare valere alla data del 31 dicembre 2014 i requisiti contributivi per l'accesso alla pensione anticipata, oltre al trattamento pensionistico chiedono di continuare a prestare servizio in regime di part-time.

— © Riproduzione riservata — ■